

Edilizia e Territorio

Correttivo appalti, tutte le (poche) novità della bozza in consultazione fino a mercoledì

20 febbraio 2017 - Mauro Salerno

Subappalto: terna facoltativa, ma da indicare con l'offerta. Salvi i vecchi direttori tecnici. General contractor oltre 150 milioni. Confermata la "sblindatura" del divieto di appalto integrato



Ci sono diversi chiarimenti formali e solo qualche piccola integrazione di sostanza nella [nuova bozza di decreto correttivo messa in consultazione da Palazzo Chigi](#). Vengono tutte ribadite le aperture rispetto al divieto di appalto integrato presenti nella prima bozza circolata negli ultimi giorni. Così come le novità sul subappalto (tetto al 30% sulla categoria prevalente). In questo caso però con un'integrazione relativa alla terna di subappaltatori. Come prevedeva la bozza precedente la terna diventa facoltativa (a discrezione della Pa). Ma in questo caso dovrà essere indicata con l'offerta e non prima della stipula del contratto.

Le novità

Prima delle conferme segnaliamo le novità contenute nella nuova bozza messa in consultazione. Innanzitutto la forma: la bozza in consultazione prede la formulazione in articolato (erano 84 articoli). Il testo fornito è l'intero codice appalti, con evidenziate in grassetto le modifiche apportate dal correttivo. A un rapido confronto però il numero delle correzioni (circa 245) rimane confermato.

Passando al merito, la nuova bozza contiene la norma che salva i vecchi direttori tecnici, che hanno conquistato il titolo sul campo. La misura in

realtà era presente anche nel vecchio testo. Ma sembrava riferita ai progettisti della Pa. Ora con la collocazione in un altro articolo si chiarisce che non è così.

Sul subappalto, come anticipato, vengono confermate le scelte contenute nella prima bozza. Con la sola novità relativa alla terna (diventa facoltativa, ma in caso da indicare con l'offerta). La Pa, inoltre, può prevedere altre fattispecie, anche sottosoglia, in cui obbligare a indicare i tre subappaltatori. L'indicazione, in questo caso, può avvenire più tardi: prima della stipula del contratto.

La formula del general contractor potrà essere usata solo sopra 150 milioni. Qui si schiarisce un'evidente svista, visto che nella prima bozza era scritto 15 milioni. Un limite troppo basso anche per evitare l'utilizzo del contraente generale come scappatoia al divieto di appalto integrato.

Il testo chiarisce poi che la disciplina della programmazione (triennale e biennale) non si applica alle centrali di committenza. Mentre viene cancellata la possibilità di affidare la validazione dei progetti sopra soglia anche alle strutture interne della Pa.

Sul fronte dell'iter di autorizzazione dei progetti, la nuova bozza precisa meglio quando è possibile continuare a ritenere validi i pareri già acquisiti nel caso in cui l'appalto si basi su progetti con pareri scaduti, introducendo un limite che non potrà essere superiore a 5 anni. Salta, inoltre, l'inserimento del termine di 60 giorni entro il quale Pa e enti gestori avrebbero avuto l'obbligo di pronunciarsi sul progetto di fattibilità in conferenza di servizi.

Fino all'arrivo di un nuovo decreto di Porta Pia i collaudi per le opere sotto i 500mila euro potranno essere sostituiti da un certificato di regolare esecuzione.

Quanto ai bandi ora si chiarisce anche che l'avviso di aggiudicazione va dato 30 giorni dopo la conclusione del contratto e non 30 giorni dopo l'aggiudicazione.

Le conferme

Per il resto l'impianto del correttivo resta interamente confermato. A partire dalla "sblindatura" del divieto di appalto integrato. L'appalto su progetto definitivo potrà essere usato anche in caso di appalti a prevalente contenuto tecnologico e nelle urgenze. In più la gara su progetto definitivo viene "sdoganata" anche per i lavori di manutenzione (che non riguardano «rinnovo o sostituzione» di elementi strutturali delle opere) fino all'arrivo di un decreto che introdurrà una nuova forma di progettazione semplificata per questo tipo di interventi. Resta anche il "minicondono" per le Pa che avevano un progetto preliminare o definitivo già approvato al momento di entrata in vigore del codice (19 aprile 2016). Chi si trova in questa situazione potrà tirare fuori il progetto dal cassetto e dare il via alla gara.

Per restare alla progettazione, sono confermati anche l'obbligo di utilizzo dei parametri per la definizione dei compensi professionali e le semplificazioni per i concorsi di architettura.

Sul fronte imprese resta l'estensione a 10 anni del periodo base per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e il rating di reputazione rilasciato dall'Anac su base volontaria. Confermato anche il soccorso istruttorio gratis e la semplificazione dell'appalto per le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. Quanto alle misure più "delicate" anche la nuova bozza contiene l'obbligo di clausola sociale per gli appalti ad alta intensità di manodopera e la possibilità per le concessionarie autostradali di non calcolare i lavori di manutenzioni nel novero dell'80% degli appalti da affidare per forza con gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA